

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190

E

ALLEGATA RELAZIONE TECNICA

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. Con il presente atto si intende osservare quanto previsto dalla disciplina legislativa statale di recente intervenuta e racchiusa, in particolare, all'art. 1, commi 611 e ss. della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).

Detta disciplina, che qui si intende integralmente richiamata, impone alle Regioni, alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, agli Enti locali, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria pubblici e alle Autorità portuali, l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute.

La disciplina pretende applicarsi in via generalizzata a tutti gli enti sopra indicati, anche a quelli presenti nelle Regioni ad autonomia differenziata, rinvenendo titolo legittimante nelle finalità esattamente indicate in abbrivio al comma 611, ed esattamente: "il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

E a quanto risulta, le Province autonome e la Regione Trentino Alto-Adige non hanno esperito ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale¹.

Inoltre, la Provincia autonoma di Trento ha espressamente condiviso l'interpretazione secondo la quale la disciplina statale risulterebbe direttamente applicabile anche nell'ordinamento provinciale, così come ribadito nella circolare n. 2 del 28 gennaio 2015 del Servizio Autonomie Locali, con la quale gli enti locali sono stati invitati ad adeguarsi alla disciplina contenuta nella Legge di stabilità 2015, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi previste, in linea con le indicazioni espresse anche dalla Corte dei Conti, Sezioni Autonomie nella Delibera n. 1/2015, Adunanza del 29 gennaio 2015².

¹ Le disposizioni in questione sono state impugnate esclusivamente dalla Regione Veneto che con ricorso n. 31/15, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto l'art. 1, commi 611 e 612 della L. n. 190/2014 per violazione degli artt. 3, 97, 117, III e IV comma, 118 e 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost.

² La delibera Corte dei Conti, sezione delle autonomie, n. 1/SEZ/AUT/2015/INPR, Adunanza del 29 gennaio 2015, in merito al processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente possedute dalle amministrazioni indicate dal comma 611, L. n. 190/2014, chiarisce che: *"sarà indispensabile che gli enti adeguino sollecitamente le proprie azioni ai criteri fissati dall'art. 1, comma 611, l. n. 190/2014, in materia di riduzione delle società partecipate, anche mediante le aggregazioni nei servizi pubblici locali e la dismissione delle partecipazioni non indispensabili. Si tratta di un processo da avviare ad inizio 2015, in base ad un piano operativo da presentare entro il 31 marzo 2015, la cui efficacia sarà oggetto di valutazione da parte delle Sezioni regionali di controllo"*.

2. La disciplina in esame, che ci si appresta ad osservare, si inserisce in un più ampio quadro normativo che, sino ad oggi, ha orientato l'azione degli enti locali; quadro normativo formato sia dalla disciplina legislativa statale, sia dalla disciplina regionale e provinciale.

Gli interventi del Legislatore statale

In sintesi, le disposizioni rilevanti, con le quali è stato già avviato un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni detenute sono quelle ben note della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, che hanno posto precisi limiti alla costituzione e al mantenimento delle società partecipate e delle partecipazioni societarie³.

Successivamente il Legislatore statale, con il comma 32, dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, aveva introdotto il divieto per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società, e imposto l'obbligo ai medesimi soggetti pubblici di liquidare o cedere le partecipazioni detenute in società che risultavano essere già costituite alla data di entrata in vigore del decreto, salvo il loro mantenimento nell'ipotesi in cui tali società avessero realizzato specifiche condizioni, ivi descritte⁴.

³ Si ricorda che il comma 27 dell'art. 3 della L. n. 244/2007 stabilisce esattamente che *"le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza"*, mentre il comma 28 del medesimo articolo prevede che il provvedimento con il quale l'organo competente autorizza l'assunzione o il mantenimento delle predette partecipazioni debba essere motivato circa la sussistenza dei presupposti di legge, con particolare riguardo al carattere di "stretta necessità" dell'attività strumentale, affidata a tali società.

Da ultimo, il comma 29 individua il termine entro il quale, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, devono essere cedute a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, a seguito della proroga introdotta dall'art. 1, comma 569 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) è scaduto il 6 marzo 2015. Nel caso in cui la partecipazione non sia stata alienata, ai sensi del medesimo comma 569, la medesima cessa ad ogni effetto e nei dodici mesi successivi *"la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, secondo comma, del codice civile"*.

⁴ Il comma 32 dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 esattamente prevedeva che *"Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:*

a) *abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;*

b) *non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;*

Senonché, detta disposizione, che comunque non si applicava nell'ordinamento provinciale è stata abrogata dall'art. 1, comma 561 della L. 27 dicembre 2013 n. 147.

Quest'ultima legge, in sostituzione, ha introdotto un diverso meccanismo di tutela:

- Da una parte, ha previsto l'obbligo di accantonamento, da parte delle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 – elenco aggiornato annualmente, da ultimo con il comunicato ISTAT di data 10.9.2014 – di un importo pari al risultato di esercizio negativo, non immediatamente ripianato, presentato dalle aziende speciali, dalle istituzioni e dalle società partecipate dalle medesime amministrazioni, in misura proporzionale alla partecipazione posseduta⁵;

c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite."

⁵ Si riporta per comodità il contenuto dei commi da 550 a 552, dell'art. 1 della L. 147/2013.

"550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.

551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

552. Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:

a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

- Dall'altra ha stabilito che le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80% del valore della produzione (nel caso in cui i predetti enti siano soggetti diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali) sono poste in liquidazione a decorrere dall'esercizio 2017 in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti⁶.

In parallelo, come si sa, si è proceduto a disciplinare le formule di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica per ambiti territoriali sovra comunali.

Da ultimo, con l'art. 1, comma 609 della Legge n. 190/2014 è stata modificata la disciplina, prevista all'art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, prescrivendo l'unitaria gestione, a partire dal 1 marzo 2015, agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, così come definiti ai sensi di legge⁷.

b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente."

⁶ Tale disposizione è contenuta all'art. 1, comma 555 della L. n. 147/2013 che prescrive: "A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulle e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci". I soggetti indicati al comma 554 sono: "le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione".

⁷ La nuova formulazione dell'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, a seguito dell'intervento modificativo dell'art. 1, comma 609 della L. n. 190/2014 così recita: "1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e

omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.

2. In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta.

2-bis. L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore.

Detta disciplina da ultimo citata non sembra essere stata considerata dall'art. 1, commi 611-616 della L. n. 190/2014, pur essendo ordini di disposizioni introdotti nel contesto del medesimo intervento legislativo.

Si deve pertanto ritenere che il processo di razionalizzazione prescritto dalle predette disposizioni debba essere avviato in via autonoma, semmai dando atto delle formule organizzative di ambito vigenti o in corso di implementazione.

Gli interventi del Legislatore provinciale

3. *A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di regioni, province e comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle regioni e negli enti locali, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità.*

4. *Fatti salvi i finanziamenti già assegnati anche con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente, o l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui l'Autorità di regolazione non sia stata istituita, attesti l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa o dall'ente di governo dell'ambito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria.*

4-bis. *Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122, e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno.*

5. *Le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.*

6. *Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le medesime società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008.*

6-bis. *Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità indipendente".*

Gli interventi legislativi statali sopra richiamati, sono stati, in un certo senso, doppiati dalle iniziative del Legislatore della Provincia Autonoma di Trento che, nell'ultimo quinquennio sono stati disposti al fine di conseguire il contenimento della spesa pubblica, anche attraverso la razionalizzazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali e dell'avvalimento di strumenti societari.

In particolare, le condizioni introdotte dall'art. 3, commi 27 e ss. della L. n. 244/2007 per procedere con la costituzione e il mantenimento delle società partecipate, sono state recepite nel territorio della Provincia autonoma di Trento dall'art. 24 della Legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27, mediante un richiamo espresso di quanto prescritto dalla appena citata disciplina nazionale⁸.

Dall'altra la medesima legge provinciale ha prescritto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali devono concorrere al patto di stabilità; in particolare le società controllate dagli enti locali, devono contribuire al contenimento delle spese secondo le modalità di azione definite dalla Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali e adottate dai Comuni e dalle Comunità⁹.

Tale disposizione ha trovato applicazione nel "Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", siglato in data 20 settembre 2012 dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomie locali, che ha previsto misure ulteriori, per il controllo e il contenimento della spesa delle società controllate dagli enti locali, a quelle già contenute nel Protocollo sottoscritto il 31 maggio 2007.

Con il Protocollo, gli Enti locali si sono impegnati a vigilare e controllare, nonché indirizzare la gestione economica, finanziaria e patrimoniale delle società di capitali controllate, anche in via indiretta (artt. 1 e 2).

Il predetto Protocollo ha, altresì, impartito alcune direttive generali alle società al fine di rispettare

⁸ L'art. 24 della L.P. n. 27/2010 esattamente prevede che: "1. La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32-ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest'articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house.

2. Gli enti pubblici previsti dal comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 2447 del codice civile, non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che hanno registrato, per tre esercizi consecutivi a partire dal 2010, perdite di esercizio oppure che hanno utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Se si presentano queste condizioni le società presentano un piano di risanamento pluriennale finalizzato al recupero dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale. In ogni caso sono consentiti i trasferimenti alle società in parola a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse oppure alla realizzazione di investimenti. Per salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata e con D.P.P., possono essere autorizzati, in ogni caso, gli interventi previsti dal primo periodo."

⁹ Tra le modalità di azione, che qui interessano, si rinviene, all'art. 8, L.P. 27/2010, "la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla Provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia" (comma 3, lett. e).

l'obiettivo di razionalizzazione delle spese, nonché ha disciplinato il numero dei componenti degli organi sociali e i compensi spettanti ai medesimi (artt. 3-7).

La disciplina dei commi 611 e ss. della Legge n. 190/2014

3. L'art. 1, al comma 612, ha prescritto che i "presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611", entro il 31 marzo 2015, devono definire ed approvare "un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire"¹⁰.

Il complesso obiettivo che l'intervento legislativo statale ha inteso perseguire, pur non compiutamente esplicitato al comma 611, consiste nella riduzione delle società partecipate e delle partecipazioni sociali detenute, anche dagli enti locali, anche al fine di conseguire il contenimento delle spese a carico delle amministrazioni socie.

I criteri che devono orientare le amministrazioni – elencate sempre al comma 611 – nella pianificazione e nell'esecuzione del processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute sono: "a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni"¹¹.

¹⁰ Il comma 612 esattamente prevede che: *"I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."*

¹¹ Per ragioni di completezza si riporta, per intero, l'art. 1, comma 611 della L. n. 190/2014, il quale prescrive che: *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o*

Tale criteri, non sembrano costituire un'elencazione esaustiva, né pare che debbano interpretarsi in modo assoluto.

D'altro canto, detti criteri costituiscono delle indicazioni che devono orientare le valutazioni complessive degli enti coinvolti dal processo di razionalizzazione; valutazioni che saranno trasfuse nel piano operativo da elaborare e approvare entro il termine di legge.

Pertanto, al fine di dare piena ed effettiva applicazione alle disposizioni in questione, nel tempo assai ridotto assegnato dal Legislatore statale, si è proceduto:

- ad effettuare una rapida ricognizione delle società e delle partecipazioni societarie detenute dell'ente, anche indirettamente;
- alla ricognizione delle iniziative già compiute per perseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento spese, in attuazione della disciplina, sia statale, sia provinciale, anteriore (e ancora vigente) all'introduzione dei citati commi 611 e 612 della L. n. 190/2014;
- a definire e redigere i contenuti del seguente piano operativo, nei limiti della competenza dello scrivente Organo.

Tale documento rappresenta, allo stato dei atti e dell'attuale indirizzo politico dell'ente, il programma degli indirizzi per realizzare la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni possedute dall'ente, si ripete, nei limiti competenziali di legge.

Nello spirito di genuina collaborazione, si ricorda che la scrivente Amministrazione sarà interessata, da qui a breve:

(in alternativa, a seconda dei comuni)

- dalle elezioni amministrative che condurranno al rinnovo degli organi comunali;
- da processi di fusione, che condurranno al mutamento della realtà territoriale delle amministrazioni coinvolte, alla modificazione delle compagini politiche dei comuni interessati, nonché al conseguente e inevitabile rinnovo degli organi del nuovo ente territoriale costituito a seguito della fusione.

Tali circostanze potranno comportare, giocoforza, una revisione o una rinnovata valutazione degli indirizzi contenuti nel presente Piano.

indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni"

2. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014

Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli:

- a) la riduzione del numero delle società partecipate;
- b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere "anche" conto ai fini della razionalizzazione, che qui si riportano:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

A rafforzamento o – a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare altresì evidenza, nella ricognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato "Programma di razionalizzazione delle partecipate locali", come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle "micropartecipazioni") e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell'investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.

Analogo ragionamento si ritiene debba essere svolto in merito ai risparmi da conseguire, che il comma 612 evidenzia la necessità di dettagliare nel piano.

L'analisi che segue concerne tutte le società partecipate direttamente dal comune, mentre, per quanto riguarda le partecipazioni indirette, essa viene limitata alle sole partecipazioni indirette detenute dalle sole società controllate dal comune, poiché solo in tali casi l'Amministrazione, in qualità di socio di riferimento, ha possibilità concrete di influire sulle decisioni del consiglio di amministrazione e di ricavare eventualmente dei vantaggi da una razionalizzazione di queste partecipazioni.

3. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE

La situazione attuale del Comune è quella esposta nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 di data 25.11.2014, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 di data 23.06.2015 riguardante la fusione omogenea per l'incorporazione di E.S.Co BIM del Chiese s.p.a. nella E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a..

4. RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE

4.1 E.S.C.O. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.

4.1.1. Dati della società

Data di costituzione:	11.06.2009
Sede legale:	Via O. Baratieri, n. 11 - Condino
Oggetto Sociale:	<p>La società, quale impresa strumentale dei soci, enti pubblici, investita della missione di erogare servizi, per conto ovvero in favore dei predetti enti, ha per oggetto le seguenti attività:</p> <p>a) offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia, come definiti dalla normativa vigente e dalle disposizioni emanate dall'Autorità di settore competente;</p> <p>b) realizzazione ed eventuale gestione di impianti di produzione di energia elettrica;</p> <p>c) realizzazione ed eventuale gestione di impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica, e delle connesse reti urbane di teleriscaldamento e teleraffreddamento;</p> <p>d) approvvigionamento e cessione di energia ai soci;</p> <p>e) servizi di consulenza ed assistenza, tecnica, amministrativa, gestionale ed organizzativa, nei settori energetico e ambientale;</p> <p>f) gestione di impianti industriali e domestici per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti e in particolare impianti funzionali al riutilizzo, riciclaggio e recupero anche energetico dei rifiuti attraverso l'individuazione di processi di trattamento termico;</p> <p>g) manutenzione, ristrutturazione e nuova installazione di impianti termici di edifici e loro esercizio anche con assunzione della delega quale "terzo responsabile" agli effetti del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 ed erogazione di beni e servizi con contratto "servizio energia - gestione calore".</p>
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 1.000.000,00.=

Altri soci:	<ul style="list-style-type: none"> - Comune di Bersone n. 2.376 azioni corrispondenti ad Euro 23.760,00.= - 2,38% - Comune di Bondo: n. 7.000 azioni corrispondenti ad Euro 7.000,00.= - 0,70% - Comune di Bondone: n. 22.500 azioni corrispondenti ad Euro 22.500,00.= - 2,25% - Comune di Brione: n. 22.500 azioni corrispondenti ad Euro 22.500,00.= - 2,25% - Comune di Castel Condino: n. 22.500 azioni corrispondenti ad Euro 22.500,00.= - 2,25%; - Comune di Cimego: n. 29.520 azioni corrispondenti ad Euro 29.520,00.= - 2,96% - Comune di Daone: n. 42.795 azioni corrispondenti ad Euro 42.795,00.= - 4,28%; - Comune di Lardaro: n. 22.500 azioni corrispondenti ad Euro 22.500,00.= - 2,25% - Comune di Pieve di Bono: n. 45.585 azioni corrispondenti ad Euro 45.585,00.= - 4,56%; - Comune di Praso: n. 22.500 azioni corrispondenti ad Euro 22.500,00.= - 2,25% - Comune di Prezzo: n. 22.500 azioni corrispondenti ad Euro 22.500,00.= - 2,25% - Comune di Roncone: n. 27.225 azioni corrispondenti ad Euro 27.225,00.= - 2,73%; - Comune di Storo: n. 74.295 azioni corrispondenti ad Euro 74.295,00.= - 7,43%; - Consorzio B.I.M. del Chiese: n. 558.930 azioni corrispondenti ad Euro 558.930,00.= - 55,90%
Percentuale di partecipazione del Comune :	n.22.500 azioni corrispondenti ad Euro 22.500,00.= - 2,25%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: € 1.782,00.= 2012: € 118.679,00.= 2013: € - 9.657,00.=
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.)	2011: zero 2012: zero 2013: 5.750,00 - DIVIDENDI
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)	
*Organo amministrativo (indicare i rappresentanti dei Comuni)	Nicolini Vigilio – Presidente Faccini Cristina – amministratore Panelatti Franco – amministratore

*Organo di controllo (indicare i rappresentanti dei Comuni):	1 Bertolini Alan - Presidente del Collegio sindacale 2. Sartori Christian - Sindaco effettivo del collegio Sindacale 3. Bonenti Monia - Sindaco effettivo del collegio Sindacale 4. Stefani Cristina - Sindaco supplente 5. Menghini Michele - Sindaco supplente
--	--

*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

4.1.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie.

4.1.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, il Consiglio comunale di Lardaro, con deliberazione n. 26 di data 25.11.2014, ha autorizzato il mantenimento della partecipazione in quanto le attività da svolte da E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A., società a capitale interamente pubblico, costituiscono servizi strumentali al funzionamento/allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e pertanto rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del medesimo ai sensi dell'articolo 3, comma 27, legge 24 dicembre 2007, n. 244. Trattasi infatti di società individuata dagli enti che l'hanno costituita - e quindi da essi partecipata - quale organismo strumentale cui affidare direttamente attività finalizzate alla realizzazione di interventi in materia di efficienza energetica, di produzione energetica e di sfruttamento di fonti rinnovabili, secondo una scelta organizzativa "interna", ispirata al modello gestionale di derivazione comunitaria denominato dell'in house providing, sulla quale gli enti aderenti esercitano congiuntamente un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La società, quale impresa strumentale dei soci, investita della missione di erogare servizi, per conto ovvero in favore dei predetti enti, ha per oggetto le seguenti attività: offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia, come definiti dalla normativa vigente e dalle disposizioni emanate dall'Autorità di settore competente; realizzazione ed eventuale gestione di impianti di produzione di energia elettrica; realizzazione ed eventuale gestione di impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica e delle connesse reti urbane di teleriscaldamento e teleraffreddamento; approvvigionamento e cessione di energia ai soci; servizi di consulenza ed assistenza, tecnica, amministrativa, gestionale ed organizzativa, nei settori energetico e ambientale; gestione di impianti industriali e domestici per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti e in particolare impianti funzionali al riutilizzo, riciclaggio e recupero anche energetico dei rifiuti attraverso l'individuazione di processi di trattamento termico; manutenzione, ristrutturazione e nuova installazione di impianti termici di edifici e loro esercizio anche con assunzione della delega quale "terzo responsabile" agli effetti del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 ed erogazione di beni e servizi con contratto "servizio energia-gestione calore".

Detta società, per il perseguimento dell'oggetto sociale, si prefigge di operare anche in veste di E.S.Co. (Energy Service Company) ovvero di società di servizi energetici, nonché di operare 22 mediante strumenti contrattuali di T.P.F. (third party financing) e di P.F. (project financing). La società può inoltre effettuare, per conto degli enti soci, le seguenti attività: captazione, adduzione, trattamento, distribuzione, vendita di acqua ad usi civili ed industriali ivi comprese le analisi chimico-fisico-batteriologiche, servizi di fognature e servizi di depurazione delle acque reflue (ciclo integrale delle acque); produzione, acquisto, trasporto e distribuzione di energia elettrica, gas combustibili, calore e fluidi energetici in generale; impianto, realizzazione ed esercizio di reti di pubblica illuminazione e semaforiche. Essa può quindi svolgere, purché in correlazione alle predette attività svolte in favore degli enti soci: studio, ricerca e progettazione, escludendo ogni attività dalla legge riservata ad iscritti in albi professionali; promozione e gestione di corsi di formazione in genere; costruzione, ristrutturazione, compravendita e gestione di immobili.

Compatibilmente con i limiti imposti dalla legislazione vigente alle azioni delle società strumentali degli enti pubblici, la società può, infine, contrarre concessioni a carattere temporaneo e/o permanente con enti privati o pubblici di aree e di impianti occorrenti per lo svolgimento dell'attività sociale, stipulare con i predetti enti convenzioni, ed inoltre, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, concludere operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, con espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, dell'attività assicurativa e di intermediazione mobiliare, delle attività di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93 nei confronti del pubblico, dell'attività dei professionisti iscritti in appositi albi.

4.1.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Il Consorzio B.I.M. del Chiese è socio della E.S.C.O. BIM del Chiese s.p.a. che è stata costituita nel 2009 per svolgere attività nel campo dei servizi energetici e, in particolare, della ricerca, produzione e recupero dell'energia. In relazione a detta società è stata avviata un'ampia valutazione finalizzata a realizzare l'opportuna aggregazione con altre società partecipate da enti pubblici che svolgono attività analoghe sul territorio. Allo stato risultano avviate le fasi di studio e di negoziazione per realizzare la fusione / incorporazione con la società E.S.C.O. BIM, a sua volta partecipata dal medesimo Consorzio e da Comuni dell'ambito territoriale. (vedi deliberazione del Consiglio Comunale di Lardaro n. 33 di data 23.06.2015 riguardante la fusione omogenea per l'incorporazione di E.S.Co BIM del Chiese s.p.a. nella E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a..)

4.2 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - società cooperativa

4.2.1 Dati della Società

Data di costituzione:	9 luglio 1996
Sede legale:	via Torre Verde, n. 23 38122 – Trento
Oggetto Sociale:	La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune.
Capitale sociale al 31.12.2013:	12.238,68 Euro
Percentuale di partecipazione:	azioni 1 = 51.64 €
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 53.473 Euro 2012: 68.098 Euro 2013: 21.184 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.)	2011: zero 2012: zero 2013: zero
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggr e corrispettivi per servizi ecc.)	2011: 233,02 Euro Contributo associativo 2012: 234,96 Euro Contributo associativo 28,00 Euro Corso anagrafe 2013: 234,96 Euro Contributo associativo 29,00 Euro Corso certificazione
Organo amministrativo:	Consiglio di Amministrazione: presidente: Paride Gianmoena vicepresidente: Patrizia Ballardini consigliere: Alessandro Andreatta consigliere: Carlo Bertini consigliere: Roberto Calari consigliere: Cristina Donei consigliere: Vittorio Fravezzi consigliere: Enrico Lenzi consigliere: Sergio Menapace consigliere: Andrea Miorandi consigliere: Antonietta Nardin consigliere: Roberto Oss Emer consigliere: Cristiano Trotter

Organo di controllo:	Collegio Sindacale: presidente: Enzo Zampiccoli sindaco eff.: Emanuele Bonafini sindaco eff.: Manuela Conci
----------------------	--

4.2.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede partecipazioni societarie in Set Distribuzione pari allo 0,05%

4.2.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, il Consiglio comunale di Lardaro, con deliberazione n. 26 di data 25.11.2014, ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nel Consorzio in quanto i servizi offerti sono strumentali al funzionamento/allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e pertanto rientrano fra quelli strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del medesimo ai sensi dell'articolo 3, comma 27, legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4.2.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Si conferma il mantenimento della partecipazione; un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'Ente, ma al contrario indurrebbe maggiori costi e disfunzioni organizzative, in quanto il Consorzio dei Comuni Trentini svolge compiti di consulenza, formazione e supporto all'Ente talvolta a titolo gratuito e in altri casi a costi comunque ridotti.

4.3 Geas S.p.A. (Giudicarie Energia Acqua Servizi)

4.3.1. Dati della società

Data di costituzione:	03/12/2002
Sede legale:	Tione di Trento
Oggetto Sociale:	Le seguenti attività e servizi: captazione, adduzione, trattamento, distribuzione, vendita di acqua ad usi civili ed industriali ivi comprese le analisi chimico - fisico - batteriologiche, servizi di fognature e servizi di depurazione delle acque reflue, previsti dall'art. 4, i comma, lett.f) della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e s.m. (ciclo integrale delle acque); produzione, acquisto, trasporto, trattamento e distribuzione di gas combustibili, del calore E dei fluidi energetici in generale; produzione e distribuzione di energia elettrica e calore anche combinata, e loro utilizzazione, acquisto e/o vendita nelle forme consentite dalla legge; impianto, realizzazione ed esercizio delle reti di pubblica illuminazione; impianto, realizzazione ed esercizio delle reti di pubblica illuminazione; impianto ed esercizio delle reti semaforiche e servizi connessi; raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti solidi urbani, speciali, pericolosi, tossici, nocivi, fanghi e gestione raccolta differenziata; gestione di impianti industriali e domestici per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti e in particolare impianti funzionali al riutilizzo, riciclaggio e recupero anche energetico dei rifiuti attraverso l'individuazione di processi di trattamento termico; manutenzione, ristrutturazione e nuova installazione di impianti termici di edifici e loro esercizio anche con assunzione della delega quale "terzo responsabile" agli effetti del d.p.r. 26 agosto 1993 n. 412 ed erogazione di beni e servizi con contratto "servizio energia - gestione calore", servizi riferiti alla viabilità, alla circolazione stradale, ai posteggi ed alle altre infrastrutture territoriali e servizi connessi; salvaguardia e risanamento dell'ambiente ed ai relativi lavori di difesa e sistemazione idraulica e montana; gestione del patrimonio boschivo ed il commercio di legname di qualsiasi specie; igiene ambientale; realizzazione e gestione in proprio o

per conto terzi di reti di telecomunicazione per servizi globali e/o locali, impianti e attrezzature fisse e mobili, reti dedicate e/o integrate comprese le attività di progettazione, gestione, manutenzione e commercializzazione di prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazioni, teleinformatica, telematica ed elettronica; sorveglianza; pubblico trasporto; necroforo - fossore; coordinamento della sicurezza nei cantieri. La società potrà svolgere attività di studi e progettazione che richiedano speciali competenze tecniche scientifiche nel settore del ciclo integrale dell'acqua e dell'energia, escludendo ogni attività dalla legge riservata ad iscritti in albi professionali. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di società controllate o collegate delle quali la società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni. La società potrà costituire con altre società ed enti raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuate da enti pubblici per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività. La società potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo: contrarre concessioni a carattere temporaneo e/o permanente con enti privati o pubblici di aree e di impianti occorrenti per lo svolgimento dell'attività sociale, stipulare con i predetti enti convenzioni per prestazioni rientranti nel proprio oggetto sociale; promuovere e gestire attività sociale; promuovere e gestire attività per la formazione professionale del personale dei settori ricompresi nell'oggetto sociale. La società potrà, infine, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché ed esso funzionalmente connesse, con espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, dell'attività assicurativa e di intermediazione mobiliare, delle attività di cui all'art. 106 dei d.lgs 385/93 nei confronti del

	pubblico, dell'attività dei professionisti iscritti in appositi albi e di ogni attività non consentita per legge. La società potrà raccogliere dai soci fondi nel rispetto dei limiti di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, della deliberazione del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio di data 3 marzo 1994 nonché di ogni altra successiva modifica ed integrazione. Laddove consentito dalla legge, tutti i finanziamenti e le sovvenzioni dei soci si intenderanno infruttiferi di interessi e non onerosi, salvo diversa deliberazione
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 1.140.768,00
Altri soci:	Tutti i Comuni delle Giudicarie, la Comunità delle Giudicarie (maggiore azionista), il Bim del Sarca e del Chiese, CEdiS di Storo, CEiS di Stenico e ASM di Tione. Vedi tabella allegata
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,27 % pari a 3.098,00 €
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: + € 41.655,00 2012: + € 70.151,00 2013: + € 105.834,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.)	2011: 2012: 2013:
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)	2011: Euro 1.641,84 – Analisi acque 2012: Euro 1.756,80 – Analisi acque 2013: Euro 2.362,77 – Analisi acque Euro 6.360,97 – Piano autocontrollo
*Organo amministrativo (indicare i rappresentanti dei Comuni)	Composto da undici rappresentanti: 1 Giorgio Marchetti Presidente 2 Patrizia Ballardini Vice Presidente 3 Giovanni Ghezzi Amministratore Delegato 4 Gianfranco Pederzolli Consigliere 5 Claudio Lucchini Consigliere 6 Michele Gelpi Consigliere 7 Roberto Gusmerotti Consigliere 8 Stefano Bagozzi Consigliere 9 Marcello Azzolini Consigliere 10 Pietro Madaschi 11 Parolari Stefano

*Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>):	Il Collegio è composto da 3 membri effettivi e due supplenti.
---	---

*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

4.3.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie

4.3.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, il Consiglio comunale di Lardaro, con deliberazione n. 26 di data 25.11.2014, ha autorizzato il mantenimento della partecipazione in GEAS S.p.A., dato che le attività da essa svolte e sopra descritte costituiscono servizi strumentali al funzionamento/allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e pertanto rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del medesimo ai sensi dell'articolo 3, comma 27, legge 24 dicembre 2007, n. 244

4.3.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Come risulta dalla presente scheda, GEAS S.p.A. ha un oggetto sociale ampio e complesso, che abbraccia le attività relative a vari servizi pubblici locali. Va tenuto presente che la Società era stata costituita nel dicembre 2002 ed aveva rappresentato l'esito di un'ampia e completa condivisione da parte di tutti i Comuni dell'omogeneo ambito territoriale della Comunità delle Giudicarie. Ciò all'evidente fine di poter divenire lo strumento gestionale comune per tutte le Autonomie dell'ambito. La compagine societaria contemplava altresì, come contempla tutt'oggi, due soggetti, il Consorzio CEDIS di Storo e il Consorzio CEIS di Stenico che, come è noto, sono soggetti formalmente privati – entrambe società cooperative – anche se con vocazione mutualistica e strumentale, per l'erogazione ai soci del servizio dell'attività di produzione e di distribuzione dell'energia elettrica. La partecipazione di minoranza di detti Soggetti privati, pari esattamente al 9,05%, per ciascun ente, del capitale sociale, non avrebbe impedito al tempo (2002) la configurazione della società GEAS quale società in house degli Enti pubblici Soci. In seguito, la Società ha continuato ad operare nei settori altamente strategici sopra riportati e in particolare ha dimostrato alta professionalità nell'organizzare le attività serventi per la definizione dei piani di acquedotto, previsti dalla L.P. 17.06.2004, n. 6 e s.m., fornendo ai Comuni l'attività integrata necessaria per assolvere agli obblighi di legge.

Allo stato della disciplina vigente è emersa l'esigenza di valutare se vi sono le condizioni per realizzare, di nuovo, la strumentalità della Società in favore degli Enti pubblici Soci, ad oggi, pregiudicata dalla presenza dei due Soci, formalmente privati. Pertanto, il processo di razionalizzazione che dovrà essere realizzato dovrà sicuramente considerare le prospettive della Società e, quindi, dell'utilità della partecipazione, non prescindendo peraltro dalla assoluta strategicità per gli Enti locali della presenza di un soggetto societario d'ambito già costituito e, pure, potenzialmente operativo nei settori che sono tutti di interesse dei Comuni e della Comunità. A tal fine, pertanto, dovrà essere valutata la praticabilità della modificazione della compagine sociale nei modi che saranno ritenuti più opportuni al fine di perseguire gli obiettivi sopra indicati. In difetto, va da sé che L'Ente dovrà attentamente valutare la sussistenza dei presupposti per il mantenimento della partecipazione.

GEAS S.p.a.

CAPITALE SOCIALE
Aggiornato al 31/12/2014
Sottoscritto e Versato

N.	COMUNE	QUOTA CAPITALE SOCIALE %	PARTECIPAZIONE EURO
1	BERSONE	0,50	5.737,00
2	BLEGGIO SUPERIORE	0,32	3.598,00
3	BOCENAGO	0,07	767,00
4	BOLBENO	0,51	5.852,00
5	BONDO	1,01	11.475,00
6	BONDONE	0,14	1.593,00
7	BREGUZZO	0,90	10.212,00
8	BRIONE	0,25	2.869,00
9	CADERZONE	0,88	9.983,00
10	CARISOLO	1,33	15.147,00
11	CASTEL CONDINO	0,43	4.934,00
12	CIMEGO	0,08	959,00
13	COMANO TERME	0,47	5.397,00
14	CONDINO	2,33	26.621,00
15	DAONE	1,00	11.360,00
16	DARE'	0,31	3.557,00
17	DORSINO	0,73	8.262,00
18	FAVE'	1,63	18.589,00
19	GIUSTINO	1,06	12.048,00
20	LARDARO	0,27	3.098,00
21	MASSIMENO	0,15	1.721,00
22	MONTAGNE	0,49	5.508,00
23	PELUGO	0,51	5.852,00
24	PIEVE DI BONO	0,30	3.392,00
25	PINZOLO	4,88	55.652,00
26	PRASO	0,62	7.114,00
27	PREORE	0,61	7.000,00
28	PREZZO	0,04	428,00
29	RAGOLI	1,23	13.999,00
30	RONCONE	0,30	3.436,00
31	S.LORENZO IN BANALE	1,75	19.966,00
32	SPIAZZO	1,82	20.769,00
33	STENICO	1,59	18.130,00
34	STORO	0,87	9.940,00
35	STREMBO	0,09	973,00
36	TIONE DI TRENTO	5,32	60.701,00
37	VIGO RENDENA	0,57	6.541,00
38	VILLA RENDENA	1,24	14.114,00

39	ZUCLO	0,62	7.114,00
	SOMMANO COMUNI	37,22	424.408,00
	ALTRI SOCI		
40	BIM SARCA	9,05	103.272,00
41	BIM CHIESE	9,05	103.272,00
42	A.S.M. TIONE	9,05	103.272,00
43	C.E.I.S. STENICO	9,05	103.272,00
44	C.E. di STORO	9,05	103.272,00
46	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	17,53	200.000,00
	SOMMANO ENTI E AZIENDE	62,78	716.360,00
	TOTALE GENERALE	100,00	1.140.768,00

4.4 Giudicarie gas

4.4.1. Dati della società

Data di costituzione:	27 dicembre 2000
Sede legale:	Tione di Trento, via Stenico, 11
Oggetto Sociale:	DISTRIBUZIONE DEL GAS
Capitale sociale al 31.12.2014:	EURO 1.780.023,00
Altri soci:	43% AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI; 43% DOLOMITI ENERGIA; 0,55% COMUNE DI BONDONE; 0,96% COMUNE DI STORO; 0,24% COMUNE DI RONCONE; 0,50% COMUNE DI BONDO; 0,45% COMUNE DI BREGUZZO; 0,48% COMUNE DI BOLBENO; 0,31% COMUNE DI ZUCLO; 0,56% COMUNE DI PREORE; 0,24% COMUNE DI MONTAGNE; 1,12% COMUNE DI RAGOLI; 0,62% COMUNE DI VILLA RENDENA; 0,28% COMUNE DI DARE'; 0,03% COMUNE DI VIGO RENDENA; 0,01% COMUNE DI PELUGO; 0,92% COMUNE DI SPIAZZO; 0,26% COMUNE DI BOCENAGO; 0,34% COMUNE DI STREMBO; 0,44% COMUNE DI CADERZONE; 0,11% COMUNE DI GIUSTINO; 0,03% COMUNE DI MASSIMENO; 2,45% COMUNE DI PINZOLO; 1,21% COMUNE DI CARISOLO.
Percentuale di partecipazione del Comune :	1,18%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: + € 116.629,00 2012: + € 177.496,00 2013: + € 362.531,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: zero 2012: zero 2013: zero
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	2011: zero 2012: zero 2013: zero
*Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>)	Presidente ing. Valter Paoli; amministratore delegato Alessandrini Dario; Consiglieri Mario Eccli, Monia Bonenti e Stefano Quaglino.

*Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>):	Il Collegio è composto da 3 membri effettivi e due supplenti.
---	---

*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

4.42. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie.

4.4.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, il Consiglio comunale di Lardaro, con deliberazione n. 26 di data 25.11.2014, a autorizzato il mantenimento della partecipazione Giudicarie Gas S.p.A. in quanto le società create dai comuni per gestire servizi pubblici sono strategiche dal punto di vista dello sviluppo della comunità, in relazione al servizio offerto e al contesto di riferimento

4.4.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Si conferma il mantenimento, in quanto erogatrice di servizio pubblico locale di distribuzione del gas sul territorio comunale.

4.5 Primiero Energia S.p.A.

4.5.1. Dati della società

Data di costituzione:	09/06/2000
Sede legale:	Fiera di Primiero (TN)
Oggetto Sociale:	<p>l'esercizio, in proprio o per conto terzi, sia in via diretta, sia attraverso società controllate o collegate, delle attività di: produzione, acquisto, trasporto, distribuzione e vendita di energia idroelettrica nelle forme consentite dalla legge; costruzione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e non; produzione utilizzazione, acquisto, trasporto distribuzione e vendita di energia elettrica e di calore anche in forma combinata; costruzione e gestione di impianti di trasporto di energia elettrica e termica.</p>
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 9.938.990,00
Altri soci:	<p>I soci della società sono attualmente 91 tra società di servizi pubblici locali e Comuni del Trentino.</p> <p>Tra essi i principali risultano ACSM S.p.A. di Primiero (53%); Trentino Servizi S.p.A. di Rovereto (19,591%); STET S.p.A. di Pergine Valsugana (7,425%); AIR S.p.A. (2,500%); Comune di Riva del Garda(1,375%); Comune di Arco (1.348%). Gli altri 85 soci hanno quote inferiori all'1%.</p> <p>ALTO GARDA SERVIZI SpA AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI MUNICIPALIZZATI SpA AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA SPA AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI TIONE DI TRENTO COMUNE DI ALA COMUNE DI ANDALO COMUNE DI ARCO COMUNE DI BERSONE (ora VALDAONE) COMUNE DI BIENO COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE</p>

COMUNE DI BOCENAGO
COMUNE DI BONDO
COMUNE DI BORGO VALSUGANA
COMUNE DI BREGUZZO
COMUNE DI BRIONE
COMUNE DI CADERZONE
COMUNE DI CAGNO'
COMUNE DI CALAVINO
COMUNE DI CALDES
COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA
COMUNE DI CAMPODENNO
COMUNE DI CARISOLO
COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME
COMUNE DI CAVALESE
COMUNE DI CIMEGO
COMUNE DI COMANO TERME
COMUNE DI CONDINO
COMUNE DI CROVIANA
COMUNE DI DAONE (ora VALDAONE)
COMUNE DI DARE'
COMUNE DI DORSINO (ora SALORENZO
DORSINO)
COMUNE DI DRENA
COMUNE DI DRO
COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA
COMUNE DI FIAVE'
COMUNE DI ISERA
COMUNE DI IVANO FRACENA
COMUNE DI LARDARO
COMUNE DI LAVARONE
COMUNE DI LAVIS
COMUNE DI LEDRO
COMUNE DI MALE'
COMUNE DI MAZZIN
COMUNE DI MOENA
COMUNE DI MOLVENO
COMUNE DI MONCLASSICO
COMUNE DI NAGO - TORBOLE

COMUNE DI OSPEDALETTO	
COMUNE DI PADERGNONE	
COMUNE DI PANCHIA'	
COMUNE DI PEIO	
COMUNE DI PELLIZZANO	
COMUNE DI PINZOLO	
COMUNE DI POZZA DI FASSA	
COMUNE DI PRASO (ora VALDAONE)	
COMUNE DI PREORE	
COMUNE DI RAGOLI	
COMUNE DI ROMALLO	
COMUNE DI RONCONE	
COMUNE DI RUMO	
COMUNE DI SAMONE	
COMUNE DI SAN LORENZO IN BANALE	
COMUNE DI SCURELLE	
COMUNE DI SPIAZZO	
COMUNE DI STENICO	
COMUNE DI STREMBO	
COMUNE DI STRIGNO	
COMUNE DI TELVE DI SOPRA	
COMUNE DI TELVE VALSUGANA	
COMUNE DI TENNO	
COMUNE DI TERZOLAS	
COMUNE DI TESERO	
COMUNE DI TIONE DI TRENTO	
COMUNE DI TORCEGNO	
COMUNE DI TUENNO	
COMUNE DI VALFLORIANA	
COMUNE DI VERMIGLIO	
COMUNE DI VIGO DI FASSA	
COMUNE DI VIGO RENDENA	
COMUNE DI VIGOLO VATTARO	
COMUNE DI VILLA LAGARINA	
COMUNE DI ZUCLO	
CONSORZIO ELETTRICO DI POZZA DI FASSA	Scarl
CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Scarl
CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE	

	DI STENICO S.C. DOLOMITI ENERGIA SpA SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO - STET SPA
Percentuale di partecipazione del Comune :	680.00 €
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: + € 6.895.206,00 2012: + € 5.591.347,00 2013: + € 4.778.924,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: Euro 935,00 - dividendi 2012: Euro 700,96 - dividendi 2013: Euro 629,00 - dividendi
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	
*Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>)	Presidente consiglio di amministrazione Depaoli Daniele Amministratore delegato Colaone Francesco Vicepresidente Pedrini Michele Consiglieri Corradi Silvano Partel Piergiovanni
*Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>):	Collegio Sindacale Andreatta Alberto Malossini Silvio Castellaz Marino

*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

4.5.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede partecipazioni societarie e precisamente Dolomiti Energia S.p.A. – 0,59%.

4.5.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, il Consiglio comunale di Lardaro, con deliberazione n. 26 di data 25.11.2014, ha autorizzato il mantenimento della partecipazione in quanto trattasi di società che ha ad oggetto l'esercizio di attività elettriche; quindi, pur non svolgendo attività qualificabili in senso stretto come servizio pubblico locale, presta un servizio che rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 della norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione TAA in materia di energia (D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235); tale decreto conferisce agli enti locali la facoltà di esercitare le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto e vendita di energia elettrica, anche mediante società di capitali, nelle quali gli enti locali medesimi o le società da essi controllate posseggano la maggioranza del capitale sociale; tali attività sono pertanto comunque consentite, nei limiti previsti dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che attua la direttiva comunitaria recante norme a tutela della concorrenza per il mercato interno dell'energia elettrica, da una norma di rango sovraordinato rispetto alla legge statale e non necessitano quindi di ulteriori valutazioni circa la loro legittimità; inoltre, come comunicato dall'Azienda speciale provinciale per l'energia con nota di data 21.12.2005, a seguito dell'accordo stipulato in data 19.12.2005 fra Primiero Energia s.p.a., Consorzio Sistema Servizi Trentina, Consorzio dei Comuni Trentini, Assessore all'Energia e alle Riforme Istituzionali della Provincia Autonoma di Trento ed ASPE, l'energia prodotta da Primiero Energia viene ritirata da Trenta s.p.a.; la società di che trattasi risulta pertanto sicuramente di interesse generale ed è quindi sempre ammessa ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della legge 244/2007.

4.5.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

La partecipazione dell'Ente nella compagine societaria della Primiero Energia S.p.a., esattamente consentita da quanto previsto dall'art. 1 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 e s.m., integra lo strumento con il quale gran parte dei Comuni del Trentino partecipa, con quote differenziate, alle attività economiche e fortemente lucrative delle imprese di produzione idroelettrica, ubicate, appunto, nell'area del Primiero. La Società è stata originata dalla vicenda che ha visto il trasferimento delle centrali idroelettriche nel Primiero alle Autonomie, a seguito di una complessa trattativa tra la Provincia Autonoma di Trento e l'ex monopolista nazionale, anche attraverso l'avvio di controversie arbitrali. La partecipazione societaria, che, come è noto, non comporta oneri per i Comuni, è lo strumento con il quale i benefici patrimoniali derivanti dalla produzione dell'energia idroelettrica nel territorio del Trentino sono stati distribuiti agli Enti esponenti delle Comunità e in particolare ai Comuni attraverso iniziative certamente commendevoli della Provincia Autonoma di Trento. Da qui, l'insussistenza delle condizioni per avviare una valutazione sull'opportunità della partecipazione che, allo stato, si presenta esclusivamente come una compartecipazione ad un cespite produttivo

4.6 SCUOLA MUSICALE GIUDICARIE

4.6.1. Dati della società

Data di costituzione:	07/07/2008
Sede legale:	TIONE DI TRENTO, VIA M. DONATO PERLI
Oggetto Sociale:	ATTIVITA' DIDATTICA NEL CAMPO DELLA MUSICA. DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE.
Capitale sociale al 31.12.2014:	EURO 90.004,00
Altri soci:	<p>Soci sovventori hanno sottoscritto un numero di azioni del valore di euro 500,00 ciascuna come segue: Comune di Praso € 1.500; Comune di Bersone € 500,00; Comune di Preore € 1.000,00; Comune di Daone € 2.000,00; Comune di San Lorenzo in Banale € 4.500,00; Comune di Roncone € 7.500,00; Comune di Tione € 22.500,00; Comune di Pinzolo € 13.500,00; Comune di Dorsino € 1.000,00; Comune di Montagne € 1.000,00; Comune di Massimeno € 500,00; Comune di Lardaro € 500,00; Comunità delle Giudicarie €10.000,00; Comune di Bondo € 2.500,00; Comune di Bolbeno € 1.500,00; Comune di Ragoli € 7.000,00; Comune di Zuclo € 1.000,00; Comune di Stenico € 3.500,00; Comune di Bleggio Superiore € 4.500,00.</p> <p>Soci cooperatori: in linea di massima l'utente della Scuola o suo familiare è socio cooperatore.</p>
Percentuale di partecipazione del Comune.	500.00 €
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	30.06.2011:-29.591,00 30.06.2012:-21.546,00 30.06.2013: 16.953,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.)	2011: zero 2012: zero 2013: zero
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)	2011: Euro 488,35 – quota associativa 2012: Euro 500,00 – quota associativa 2013 Euro 500,00 – quota associativa
*Organo amministrativo (indicare i	Presidente Cogo Margherita, Vice Presidente

<i>rappresentanti dei Comuni)</i>	Perini Giorgio, presidente del Comitato di controllo sulla gestione Balduzzi Catia, Membro del comitato di controllo sulla gestione Bertoni Claudio, Tarolli Mirko, Consiglieri Ferrari Carola, Dalponte Paolo, Zoanetti Roberto, Gottardi Mattia, Santoni Karin, Tarolli Daniele.
<i>*Organo di controllo (indicare i rappresentanti dei Comuni):</i>	Il Collegio è composto da 3 membri effettivi

**Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)*

4.6.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie.

4.6.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, il Consiglio comunale di Lardaro, con deliberazione n. 26 di data 25.11.2014, autorizza il mantenimento, in quanto di rilevante per lo sviluppo socio-culturale e di formazione giovanile per i bandisti e non. Oltre all'attività didattica offre servizi culturali quali eventi e concerti. Un'impresa culturale che eroga servizi a prezzi politici e che quindi necessita di un sostegno pubblico.

4.6.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Si conferma il mantenimento, in quanto importante per il servizio di interesse generale non economico. La partecipazione degli enti pubblici quali sovventori risulta indispensabile per il mantenimento della meritevole iniziativa.

4.7 Tregas srl

4.7.1. Dati della società

Data di costituzione:	1° giugno 2007
Sede legale:	Tione di Trento, via Stenico, 11
Oggetto Sociale:	PARTECIPAZIONE IN RETRAGAS, SOCIETA' DI TRASPORTO DEL GAS
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 6.106.212,00
Altri soci:	%: 21,694 Comune di Bolbeno, 14,184 Comune di Tione, 14,291 Comune di Roncone, 10,667 Comune di Pieve di Bono, 8,212 Comune di Bondo, 7,228 Comune di Lardaro, 5,583 Comune di Breguzzo, 4,559 Comune di Preore, 10,025 Comune di Zuclo, 2,852 Comune di Ragoli, 0,328 ASM Tione, 0,016 Comune di Bondone, di Storo, di Condino, di Brione, di Cimego, di Castel Condino, di Bersone, di Praso, di Daone, di Prezzo, di Montagne, di Villa Rendena, di Darè, di Vigo Rendena, di Pelugo, di Spiazzo, di Bocenago, di Strembo, di Caderzone, di Giustino, di Massimeno, di Pinzolo, di Carisolo.
Percentuale di partecipazione del Comune :	5,583 %
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	30.06.2011: 194.905,00 30.06.2012: 124.987,00 30.06.2013: 13.227,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: Euro 3.239,43 - Dividendi 2012: Euro 8.586,69 - Dividendi 2013/2014: Euro 8.586,69 - Dividendi
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	2011: zero 2012: zero 2013: zero
*Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>)	Amministratore Unico ing. Valter Paoli
*Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>):	Il Collegio è composto da 3 membri effettivi e due supplenti.

*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

4.7.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede partecipazioni societarie in Retragas dell'8,4%

4.7.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, il Consiglio comunale di Lardaro, con deliberazione n. 26 di data 25.11.2014, ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società, in quanto essa svolge un servizio pubblico locale, quindi un servizio di interesse generale, sempre ammesso ai sensi dell'articolo 3, comma 27, legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4.7.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

La Società, che è formata esclusivamente dai Comuni e dall'Azienda dei Servizi Municipalizzati di Tione, raccoglie quasi tutti i Comuni dell'ambito territoriale della Comunità.

L'oggetto sociale consiste esclusivamente nella partecipazione (pari all'8,40%) in Retragas s.r.l., che è la società che ha costruito la linea di trasporto del gas, consentendo così l'implementazione del servizio pubblico di distribuzione nel territorio della Comunità. Si tratta quindi, allo stato, di una partecipazione in una società che ha come scopo la detenzione di un pacchetto azionario che non comporta spese per dipendenti e per amministratori. Il numero dei dipendenti è pari a zero e il compenso per l'amministratore unico è stato parimenti pari a zero per il triennio 2011-2013. Si tratta di una partecipazione strategica che non produce spese ed ha conosciuto nel triennio 2011-2013 la formazione di utili netti. Non si scorgono, allo stato, i presupposti per mettere in dubbio la stretta indispensabilità del mantenimento della partecipazione.

4.8 Informatica Trentina

4.8.1. Dati della società

Data di costituzione:	7 febbraio 1983
Sede legale:	Trento, via Gilli, 2
Oggetto Sociale:	La società, a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento del sistema della Pubblica Amministrazione del Trentino per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del Sistema Informativo Elettronico trentino (SINET), evoluzione del Sistema Informativo Elettronico Pubblico (S.I.E.P.), a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti del sistema, in osservanza alla disciplina vigente.
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 3.500.000,00
Altri soci:	Provincia Autonoma di Trento 87,276% Regione Trentino Alto Adige 1,720% Comune di Trento 1,243% Camera di Commercio I.A.A. di Trento 1,243% Comunità di valle 5,005% Comune di Rovereto 0,706% Altri Comuni 2,806%
Percentuale di partecipazione del Comune :	60.00 €
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011 + € 3.351.163,00 2012 + € 2.847.220,00 2013 + € 705.703,30
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: Euro 39,15 - dividendo 2012: Euro 43,09 - dividendo 2013: Euro 36,61 - dividendo
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	2011:Euro 3.413,10 – servizi ascot/web-certificati 2012:Euro 3.545,30 –servizi ascot/web-certificati 2013:Euro 2.531,32– servizi ascot/web-certificati

*Organo amministrativo (indicare i rappresentanti dei Comuni)	Presidente Consiglio di Amministrazione Boschini Paolo Vicepresidente Nardin Antonietta Consiglieri Demattè Renato Girardi Caterina Parolari Alessio
*Organo di controllo (indicare i rappresentanti dei Comuni):	n. 3 sindaci effettivi e 2 supplenti

*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

4.8.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie.

4.8.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, il Consiglio comunale di Lardaro, con deliberazione n. 26 di data 25.11.2014, ha autorizzato il mantenimento della partecipazione in quanto le attività da svolte da Informatica Trentina A.p.A. costituiscono servizi strumentali al funzionamento/allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e pertanto rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del medesimo ai sensi dell'articolo 3, comma 27, legge 24 dicembre 2007, n. 244. La società in parola, infatti, rappresenta lo strumento del sistema della Pubblica Amministrazione del Trentino per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del Sistema Informativo Elettronico Pubblico, a beneficio della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti di cui all'art. 1 della L.P. 6 maggio 1980, n. 10 e s.m., in osservanza della disciplina vigente. Essa svolge tutte le attività finalizzate al ruolo sopra individuato ed in particolare l'attività inerente a: gestione del Sistema Informativo Elettronico Provinciale e progettazione, sviluppo e realizzazione di altri interventi alla stessa affidati dalla Provincia Autonoma di Trento e/o dagli altri enti e soggetti di cui all'art. 1 della L.P. n. 10/1980 e s.m. o comunque individuati da altre leggi provinciali; progettazione, sviluppo, manutenzione ed assistenza di software di base ed applicativo; progettazione ed erogazione di servizi applicativi, tecnici, di telecomunicazione, data center, desktop management ed assistenza; progettazione, messa in opera e gestione operativa di reti, infrastrutture, strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e di quant'altro necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti informatici; progettazione ed erogazione di servizi di formazione; consulenza strategica, tecnica, organizzativa e progettuale per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi, informatici e di telecomunicazione; ricerca, trasferimento tecnologico e sviluppo per l'innovazione nel settore ICT; costruzione, realizzazione e sviluppo di apparati, prodotti telematici e di telecomunicazione; progettazione, realizzazione e gestione di una struttura centralizzata per l'acquisizione di beni, servizi e lavori.

4.8.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Si confermare il mantenimento della partecipazione.

Come affermato dalla Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento (è appunto il caso di Informatica Trentina s.p.a.), che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali, in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti, l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società. Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto, sicché uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano ovvero sulla convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità di espletamento, analisi prodromica all'approvazione della delibera/determina di affidamento. Infine va rilevato che la partecipazione dei Comuni è di minima entità ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

4.9 Trentino Riscossioni

4.9.1. Dati della società

Data di costituzione:	1° dicembre 2006
Sede legale:	Trento, via Romagnosi, 11/a
Oggetto Sociale:	<p>La società a capitale interamente pubblico, svolge in via esclusiva nel rispetto dei criteri indicati dalla Legge 248/2006, del D.Lgs. 266/1992 e delle leggi della Provincia di Trento e s.i.m. sulla base di appositi contratti di servizio le seguenti attività:</p> <p>a) l'accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti indicati nell'articolo 34 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3;</p> <p>b) la riscossione coattiva delle entrate di cui alla lettera a), ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;</p> <p>c) l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla legislazione provinciale.</p>
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 1.000.000,00
Altri soci:	<p>Provincia Autonoma di Trento 92,5670%</p> <p>Comune di Trento 1,1017%</p> <p>Ordine dei commercialisti 0,0050%</p> <p>Consorzio trentino di Bonifica 0,0100%</p> <p>Azienda speciale per l'igiene urbana – ASIA 0,1000%</p> <p>Comunità di valle 3,1045%</p> <p>Comune di Rovereto 0,3536%</p> <p>Altri Comuni 2,7582%</p>
Percentuale di partecipazione del Comune :	1.00 €
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	<p>2011 + € 330.375,00</p> <p>2012 + € 256.787,00</p> <p>2013 + € 213.930,00</p>
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.)	<p>2011: zero</p> <p>2012: zero</p> <p>2013: zero</p>

Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	2011: zero 2012: zero 2013: Euro 4.425,44 – compenso su servizio riscossioni
*Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>)	Presidente Consiglio di Amministrazione Rella Alberto Vicepresidente Anesi Sergio Consiglieri Postal Maurizio Trento Sandro Paltrinieri Maria Letizia
*Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>):	n. 3 sindaci effettivi e 2 supplenti

*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

4.9.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie.

4.9.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, il Consiglio comunale di Lardaro, con deliberazione n. 26 di data 25.11.2014, ha autorizzato il mantenimento della partecipazione in quanto le attività da svolte da Trentino Riscossioni S.p.A. costituiscono servizi strumentali al funzionamento/allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e pertanto rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del medesimo ai sensi dell'articolo 3, comma 27, legge 24 dicembre 2007, n. 244. La società di che trattasi, costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e con capitale sociale di proprietà interamente pubblica, svolge, come già anticipato, in via esclusiva, nel rispetto dei criteri indicati dalla legge 248/2006, del decreto legislativo 266/1992 e delle leggi della Provincia Autonoma di Trento, sulla base di appositi contratti di servizio, le seguenti attività: l'accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti indicati nell'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; la riscossione coattiva delle medesime entrate, ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla legislazione provinciale. Al fine di assolvere compiutamente dette attività, la società svolge altresì, con le modalità consentite dalla legge, attività di consulenza fiscale in favore dei soci in materia di imposte locali e erariali. I predetti contratti di servizio disciplinano, in particolare, le modalità da seguire per lo svolgimento delle attività accennate, la possibilità di mettere a disposizione della società personale degli enti e di svolgere attività di supporto amministrativo o tecnico, nonché la definizione dei conseguenti rapporti

finanziari. Ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società può inoltre compiere ogni altra operazione utile o necessaria, ivi incluse tutte le operazioni e gli investimenti funzionali alla prestazione di servizi a favore dei futuri soggetti partecipanti o affidanti.

4.9.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Si confermare il mantenimento della partecipazione

Come affermato dalla Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento (è appunto il caso di Trentino Riscossioni s.p.a.), che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali, in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti, l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società. Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto, sicché uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano ovvero sulla convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità di espletamento, analisi prodromica all'approvazione della delibera/determina di affidamento. Infine va rilevato che la partecipazione del Comuni è di minima entità ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

